



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n.131/2022/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019 e i relativi questionari;

vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020 e i relativi questionari;
viste le deliberazioni nn. 10/2021/SRCPIE/INPR e 3/2022/SRCPIE/INPR, con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2021 e 2022;
Viste le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2019 e 2020, redatte dall'Organo di revisione contabile del **Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
viste le richieste istruttorie formulate dal Magistrato Istruttore con riferimento ai rendiconti 2019 e 2020 e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;
vista l'ordinanza n. 48 del 19 ottobre 2022, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;
Udito il relatore, Referendario dott. Diego Maria POGGI,

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148 *bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Tali verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il

vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico; prerogative che assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Il Comune di Castelnuovo Don Bosco, ente compreso nel territorio della Provincia di Asti e con una popolazione di 3.089 cittadini residenti al 31 dicembre 2021, ha approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019 con delibera del consiglio comunale n. 9 del giorno 1 agosto 2020, di cui si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:

Anno 2019	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			244.692,67
Riscossioni	448.635,05	2.366.521,16	2.815.156,21
Pagamenti	439.859,08	2.268.935,26	2.708.794,34
Fondo di cassa al 31 dicembre			351.054,54
Residui attivi	1.022.828,48	911.192,07	1.934.020,55
Residui passivi	708.114,07	953.789,82	1.661.903,89

FPV spese correnti			32.687,26
FPV spese in conto capitale			108.123,81
FPV attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			482.360,13
FCDE al 31/12			293.859,10
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite soc. partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			1.000,00
Totale parte accantonata			294.859,10
Vincoli da leggi e principi cont.			0,00
Vincoli da trasferimenti			0,00
Vincoli da contrazione di mutui			0,00
Vincoli attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			0,00
Totale parte destinata			134.476,40
Totale parte disponibile			53.024,63

È immediato notare come sussista una differenza positiva tra i residui attivi e passivi risalenti ad esercizi 2018 e precedenti di circa trecentomila euro, la cui incidenza sul risultato di amministrazione è pressoché interamente neutralizzata da un FCDE di quasi pari importo; la quota disponibile si presenta così decisamente contenuta, a fronte di entrate totali di competenza dell'anno che superano di poco i tre milioni di euro.

Dagli schemi BDAP emergeva altresì un modesto ricorso all'anticipazione di tesoreria, movimentata per euro 96.351,47 sia in entrata che in uscita, con integrale restituzione entro la fine dell'anno.

Successivamente, con delibera del consiglio comunale n. 9 del giorno 29 maggio 2021, l'ente ha approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020, con il seguente prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:

Anno 2020	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			351.054,54
Riscossioni	488.185,78	2.355.740,49	2.843.926,27
Pagamenti	702.378,37	2.066.085,10	2.768.463,47
Fondo di cassa al 31 dicembre			426.517,34
Residui attivi	1.376.102,80	1.026.042,04	2.402.144,84

Residui passivi	934.371,25	907.281,75	1.841.653,00
FPV spese correnti			37.300,00
FPV spese in conto capitale			70.000,00
FPV attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			879.709,18
FCDE al 31/12			363.288,96
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite soc. partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			3.000,00
Totale parte accantonata			366.288,96
Vincoli da leggi e principi cont.			91.680,23
Vincoli da trasferimenti			0,00
Vincoli da contrazione di mutui			120.000,00
Vincoli attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			211.680,23
Totale parte destinata			81.104,07
Totale parte disponibile			220.536,92

In un contesto di sostanziale invarianza dei flussi di cassa, emerge la crescita dei residui, sia attivi che passivi, la cui differenza positiva assoluta supera il mezzo milione di euro, con un incremento di oltre duecentomila euro rispetto al 2019; il coevo aumento del fondo cassa a fine anno fa sì che il risultato formale di amministrazione quasi raddoppi rispetto all'anno precedente; di contro, il FCDE aumenta solo del 20% rispetto al 2019 e ciò incide sul netto miglioramento della quota disponibile, che passa da poco più di cinquantamila euro a oltre duecentomila.

L'istruttoria svolta ha visto un intenso scambio di corrispondenza tra l'ente e l'Ufficio, principalmente incentrato sulla dinamica dei residui attivi, di alcune contraddizioni tra i dati BDAP e le risposte al Questionario e della mancata pubblicazione di alcune informazioni obbligatorie per legge.

Ad una prima richiesta trasmessa in data 1/09/2021 è seguito riscontro dell'amministrazione in data 20 ottobre 2021.

Al successivo approfondimento trasmesso dalla Sezione in data 2/11/2021, l'ente dava riscontro con lettera del 24 novembre 2021, fornendo analitica ricostruzione delle vicende riguardanti un esteso complesso immobiliare di proprietà comunale destinato a valorizzazione, per poi fornire ulteriori chiarimenti in data 30 dicembre 2021.

Quanto all'istruttoria sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2020, l'Ufficio ha trasmesso i propri quesiti con nota del 30 marzo 2022, a cui il Comune di Castelnuovo Don Bosco ha dato riscontro, allegando documentazione, il giorno 4 giugno 2022.

All'esito, valutata la situazione complessiva dell'ente locale e le risposte fornite, il Magistrato Istruttore ha richiesto l'esame collegiale dei fenomeni più rilevanti oggetto di rilievo.

La Sezione già tiene in considerazione le obiettive e notorie difficoltà operative degli enti di minori dimensioni, tanto più nel contesto della pandemia che, nel corso del 2020 e nella prima parte del 2021, ha gravemente ostacolato l'attività delle amministrazioni, e pertanto nella presente sede circoscrive i propri rilievi ai fenomeni salienti di difformità dalle normative vigenti e dai principi di sana gestione finanziaria.

1. Gestione dei residui attivi e passivi.

Già nell'esame della relazione sul rendiconto 2018 la Sezione aveva rilevato la presenza di una mole considerevole di residui vetusti sia dal lato delle entrate che dal lato della spesa. L'Ente aveva riscontrato riferendo la presenza dei crediti/debiti più datati nel tempo ad un'opera pubblica (Antico Collegio), avviata nel 2005 ed all'epoca collaudata solo parzialmente, alla quale risultavano connessi residui attivi per il saldo del contributo regionale (euro 228.769,40) e del mutuo Cassa DD.PP. (euro 289.106,85) per il finanziamento dell'opera, e residui passivi per i costi di ultimazione della stessa (euro 442.016,40).

Tali crediti e debiti sono risultati ancora conservati nelle scritture contabili dell'ente sia nel 2019 che alla data del 31.12.2020.

Nel riscontro all'istruttoria sul rendiconto 2019, l'Ente aveva riferito che rispetto ai lavori di recupero funzionale, riqualificazione e gestione dell'infrastruttura per i servizi integrati ai fini ricettivi del bacino di area turistica dell'alto astigiano denominata "Antico Collegio" di Castelnuovo Don Bosco, alla data del 20/10/2021 la situazione dell'opera risultava invariata rispetto a quanto comunicato in precedenza, ovvero che permaneva una situazione di collaudo solo parziale e non erano intervenuti fatti nuovi tali da costituire le condizioni per procedere a incassi e/o a pagamenti, e pertanto gli importi dei residui conservati erano rimasti invariati.

In effetti, dalle informazioni fornite dall'amministrazione, è emerso che la risoluzione dell'iniziale rapporto di appalto per la riqualificazione del complesso (aggiudicato all'inizio del 2005) sarebbe avvenuta già entro la fine dell'anno 2011, evidenziando così la venuta meno di un rapporto contrattuale tra il comune committente e l'impresa appaltatrice.

Successivamente l'amministrazione avrebbe più volte pubblicato (negli anni 2013 e 2016) bandi e gare per manifestazioni di interesse finalizzati a concedere a operatori economici

il completamento della riqualificazione del complesso, e la successiva gestione per un rilevante arco temporale, ma che in entrambi i casi la procedura non avrebbe dato esito positivo (con un unico episodio di contratto sottoscritto nell'aprile 2014 e poi consensualmente risolto un anno dopo, senza alcuno sviluppo).

L'Ente, nel successivo riscontro all'integrazione istruttoria sul rendiconto 2019, aveva poi specificato che *"A fronte di tutti i pagamenti effettuati dall'inizio dell'intervento e fino al rientro in possesso dell'immobile (stati di avanzamento lavori, spese tecniche, ecc.) e degli incassi effettuati risulta che dal quadro economico dell'opera residuano ancora da pagare Euro 442.016,40 senza che risultino ulteriori creditori o documenti ancora da pagare, il Contributo Regione Piemonte di Euro 2.240.000,00 è stato incassato per Euro 2.011.230,60, il Mutuo Cassa DD.PP. di Euro 960.000,00 è stato interamente incassato, il Mutuo Cassa DD.PP. di Euro 882.000,00 è stato incassato per Euro 592.893,15"*.

La differenza positiva di euro 75.859,85 tra i residui attivi (complessivamente di euro 517.876,25 di cui euro 228.769,40 da contributo regionale ed euro 289.106,85 da mutuo Cassa DD.PP.) e i residui passivi (euro 442.016,40) iscritti nel bilancio dell'Ente alla data del 31.12.2019, incideva in maniera significativa sul risultato di amministrazione del 2018 e del 2019, la cui quota disponibile era pari a euro 77.949,39 nel 2018 e a soli euro 53.024,63 nel 2019.

Risultava quindi chiaro che le condizioni di avanzo dell'ente dipendevano dalla conservazione di tali residui attivi e passivi e della relativa differenza a credito dell'ente.

All'esito dell'esercizio 2020 invece la quota disponibile del risultato di amministrazione, essendo pari a euro 220.536,92, risultava non completamente dipendente dalla differenza positiva sopra citata e connessa all'opera di riqualificazione del complesso denominato "Antico collegio".

Con l'ultima richiesta istruttoria sul rendiconto 2019 si chiedeva all'Ente di chiarire l'origine della citata differenza positiva ammontante a euro 75.859,85 (in istruttoria erroneamente quantificato in euro 75.016,90), e di precisare se si trattasse di importi dovuti dalla Regione Piemonte o dalla C.D.P. S.p.A., chiarendo le ragioni del ritardo nella riscossione.

Nello specifico, infatti il contributo regionale riconosciuto era pari ad euro 2.240.000,00, già introitato dal comune per euro 2.011.230,60, e quindi con un residuo a credito dell'ente di euro 228.769,40, per i quali non constavano le ragioni di conservazione nelle scritture contabili comunali; in effetti l'ente ha riferito l'insussistenza di somme rendicontate ma non rimborsate dalla Regione e di non avere richiesto alcuna autorizzazione ad un diverso utilizzo delle risorse in parola, in quanto sarebbe intenzione dell'Amministrazione comunale ultimare i lavori al complesso immobiliare citato.

Quanto al rapporto di mutuo con C.D.P., l'Ente è stato invitato a specificare se rispetto all'importo iniziale pattuito di euro 882.000,00, incassato per la minor somma di euro

592.893,15, fosse stata richiesta la devoluzione della differenza (pari a ben euro 289.106,85) onde evitare di dover finanziare eventuali interessi passivi maturandi su una somma non utilizzata; sul punto il Comune di Castelnuovo Don Bosco ha replicato di non aver richiesto la devoluzione della citata differenza, giacché i lavori contemplati nella variante suppletiva (finanziata con il prestito in parola) non risultano eseguiti per intero e quindi permane l'intenzione dell'ente di ultimarli.

È stato quindi fatto notare all'ente che gli importi di cui sopra, pur costituendo poste contabili sorte nella vigenza della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs n. 118/2011, risulterebbero ad oggi sfontate dai presupposti per la conservazione tra i residui, sia attivi che passivi, in quanto le vicende che hanno inciso sulla prosecuzione dell'opera (risoluzione contrattuale dell'appalto-concessione e conseguente restituzione del bene all'amministrazione, inesistenza di una gara d'appalto per le opere residue) erano idonee ad incidere sull'effettiva debenza ed esigibilità delle somme residue del quadro economico. L'Ente aveva quindi riferito la propria intenzione a procedere allo stralcio dei residui in questione in sede di riaccertamento annuale propedeutico al rendiconto 2021.

Alla luce di tale risposta, a seguito dell'esame sul rendiconto 2020, è stato chiesto all'Ente di fornire aggiornamenti circa le citate operazioni di riaccertamento sui residui attivi e passivi correlati all'opera pubblica dell'Antico Collegio, trasmettendo copia della relativa delibera e dell'elenco analitico dei residui conservati alla data del 31/12/2021.

L'Ente ha così confermato l'avvenuto stralcio dei residui in questione, allegando la delibera della Giunta Comunale nr. 44 del 06/05/2022 e trasmettendo l'elenco dei residui cancellati dal bilancio, da cui effettivamente emerge l'avvenuta eliminazione sia delle poste attive (euro 289.106,85 + 228.769,40) che di quelle passive (euro 321.940,65 + 120.075,75). Alla luce di quanto sopra, e delle informazioni complessivamente fornite dall'amministrazione, il Collegio rileva che i presupposti per la cancellazione dei residui attivi e passivi legati all'appalto di riqualificazione del complesso "Antico Collegio" sarebbero emersi pacificamente già a partire dal 2017, anno in cui si è constatata l'assenza di operatori economici interessati a completare la riqualificazione del complesso e a gestirlo come struttura ricettiva.

Ne consegue che le suddette voci attive e passive, comportanti una differenza positiva a credito del comune per euro 75.859,85, avrebbero dovuto essere oggetto di cancellazione già in sede di redazione del rendiconto 2018 e, a maggior ragione, nel 2019. Ivi, il risultato di amministrazione ne sarebbe risultato così modificato *in peius*.

Anno 2019	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 31 dicembre			351.054,54
Residui attivi	504.952,23	911.192,07	1.416.144,30
Residui passivi	266.097,67	953.789,82	1.219.887,49
FPV spese correnti			32.687,26
FPV spese in conto capitale			108.123,81
FPV attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			406.500,28
Totale parte accantonata			294.859,10
Totale parte vincolata			0,00
Totale parte destinata			134.476,40
Totale parte disponibile			-22.835,22

Così evidenziando un disavanzo sostanziale dell'ente alla fine del 2019.

Analogamente, per il 2020, epoca in cui era già palese l'inesigibilità, tanto attiva quanto passiva, delle somme facenti parte del quadro economico dell'opera "Antico Collegio", una corretta eliminazione di tali voci avrebbe evidenziato una pari riduzione netta dell'avanzo di amministrazione per euro 75.859,85, con un ridimensionamento della quota disponibile a non più di euro 228.305,17.

Oltre a tale profilo, rispetto al quale nel 2021 l'ente avrebbe adottato le appropriate azioni correttive, l'Ufficio ha rilevato anche la presenza di cospicui crediti iscritti tra i residui attivi del titolo 2 (trasferimenti correnti) alquanto risalenti; per la precisione, al 31 dicembre 2019 risultavano conservati euro 199.544,82 a tale titolo, riscossi in misura minima nel 2020 e incrementati a euro 271.601,52 al 31 dicembre 2021.

Sul punto l'amministrazione ha unicamente riferito trattarsi "*prevalentemente*" di crediti verso il Consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato e verso l'Unione di Comuni (Unione collinare "Alto Astigiano"), senza però specificare le quote di spettanza. Anche in questo caso le riscossioni risulterebbero riprese solo nel 2021 e dall'elenco dei residui attivi in effetti emerge che tali crediti sarebbero stati estinti per euro 127.080,64 in seguito a pagamento e, fatte salve alcune cancellazioni, l'importo ancora presente come residuo attivo del titolo 2 si sarebbe ridotto a euro 121.194,48.

Con il riscontro pervenuto in data 6 giugno 2022 l'ente ha evidenziato le seguenti rimanenze a credito tra i trasferimenti correnti:

Anno Residuo	Importo Residuo
2013	4.931,66
2017	12.888,82
2018	13.500,00
2019	20.000,00
2020	15.053,06
2021	54.820,94
TOTALE	121.194,48

Sul punto il Collegio rileva che, pur essendo innegabile il miglioramento, la conservazione di residui attivi del titolo 2 risalenti a oltre due anni addietro costituisce di per sé un'anomalia contabile e gestionale.

Pur essendo plausibile che la regolazione di rapporti di debenza a titolo di trasferimenti correnti avvenga nell'anno successivo alla maturazione del credito, specie quando gli stessi sorgano tra enti territoriali e i rispettivi consorzi o entità associative, anche ex art. 32 TUEL, è pacifico che la natura "corrente" del trasferimento, destinato a compensare e/o a finanziare lo svolgimento di funzioni associate, ovvero a favore di un organismo associativo, dovrebbe dare luogo a debiti e crediti di pronta estinzione.

Nel caso del Comune di Castelnuovo Don Bosco, emerge che ancora quasi trentamila euro risalenti alle gestioni 2013, 2017 e 2018 non siano stati incassati e che una parte notevole sia stata addirittura cancellata; tale informazione si ricava dal rendiconto 2021 pubblicato su BDAP, da cui risulta che a fronte di un ammontare dei residui conservati all'inizio del 2021 (euro 271.601,52), ne sono stati incassati per euro 127.080,64) e conservati (risalenti alle gestioni 2020 e precedenti) per euro 66.373,54, con cancellazioni in sede di riaccertamento per oltre settantamila euro, indice di disfunzionalità di varia natura.

È chiaro che la cancellazione di residui attivi del titolo 2 si presenta come particolarmente incidente sul risultato di amministrazione, dal momento che tali residui, quando dovuti da pubbliche amministrazioni, non scontano gli obblighi di accantonamento ex punto 3.3 ed esempio n. 5) del principio contabile ex allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011; ne consegue che simili prassi inducono nel Collegio dubbi sull'effettiva spettanza dei residui da trasferimenti conservati ma non incassati a distanza di più anni e, a cascata, sull'attendibilità del risultato di amministrazione.

Pertanto occorre che l'amministrazione comunale di Castelnuovo Don Bosco relazioni compiutamente, nei termini di cui in dispositivo, sull'origine e la natura dei trasferimenti contabilizzati al titolo 2 della parte entrata e che risultano conservati a titolo di residui, evidenziando l'esito delle posizioni a credito conservati all'inizio del 2021 (euro 271.601,52). L'ente avrà cura di dettagliare in particolare gli elementi di fatto da cui trarre la certezza di riscossione delle voci esposte e conservate risalenti agli esercizi 2019 e precedenti.

Quanto sopra al fine di far emergere le eventuali disfunzionalità nei rapporti con i soggetti pubblici debitori, onde procedere a una rapida risoluzione delle stesse, in ossequio ai principi di leale collaborazione, anche finanziaria, tra pubbliche amministrazioni.

2. Crediti non riscossi verso società Metanprogetti S.p.A..

Dagli schemi contabili, e dall'elenco dei residui attivi, risultano accantonati per intero al F.C.D.E., quindi con previsione negativa di incasso, crediti per euro 15.000,00 annui maturati in ciascuna annualità dal 2014 al 2020 nei confronti della società Metanprogetti S.p.A..

Con riferimento ad essi, già in risposta all'istruttoria sul rendiconto 2019, il Comune di Castelnuovo Don Bosco aveva riferito trattarsi di *"crediti correlati al contributo per la proroga della gestione del servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale convenzionalmente pattuito"*, e di avere proceduto alla messa in mora del debitore e all'attivazione della procedura ex art. 72 bis DPR 602/73 mediante Concessionario della riscossione, dopo innumerevoli *"solleciti di pagamento"*.

Perciò in sede istruttoria sul rendiconto 2020 si è chiesto all'ente di fornire ulteriori elementi di conoscenza in proposito, trasmettendo copia dei solleciti di pagamento a suo tempo inviati e riferendo in merito allo stato attuale delle azioni di recupero intraprese.

L'amministrazione ha quindi trasmesso copia di due comunicazioni di sollecito inoltrate alla società debitrice in questione (la prima risalente all'agosto 2019 e la seconda ad aprile 2022, successivamente alla richiesta istruttoria dell'Ufficio) e riferendo che *"attualmente la gestione del credito in questione è stato affidato al Concessionario della riscossione Sogert spa cui l'ente ha affidato le attività di riscossione coattiva di dette entrate"*.

Si tratta di crediti spettanti al comune e non riscossi pari, alla fine del 2020, a ben euro centocinquemila, per cui risulta costituito FCDE.

Dal tenore delle comunicazioni inviate dal comune emerge tuttavia una certa inerzia nella gestione del rapporto, in cui le ragioni dell'ente non paiono essere adeguatamente tutelate; ferme infatti le criticità odierne legate al mercato del gas naturale e le proroghe succedutesi per l'espletamento delle gare d'ambito territoriale per l'affidamento del servizio (ex D. Lgs n. 164/2000 e decreti attuativi del ministero dello sviluppo economico: 19 gennaio 2011 sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi, 18 ottobre 2011 sulla determinazione dei comuni per ambito, 12 novembre 2011 n. 226 sui criteri di gara, così come modificato dal Decreto.MISE 20 maggio 2015 n. 106, 5 febbraio 2013 sullo schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale, e 22 maggio 2014 recante *"Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale"*), va evidenziato che l'inadempimento dell'impresa debitrice risalirebbe già al biennio 2014-2015, con i primi solleciti scritti trasmessi solo nel 2019;

inoltre la reiterazione di condotte gravemente inadempienti sarebbe suscettibile, sul piano civilistico, di far venire meno i presupposti della proroga.

Di fatto il Comune di Castelnuovo Don Bosco si sarebbe limitato, in parte anche a seguito dell'istruttoria della Sezione, a chiedere il pagamento del dovuto e ad attivare i rimedi di riscossione coattiva, di cui però non si conoscono gli esiti; dall'elenco dei residui attivi 2021 risulta anzi maturata a favore del comune un'ulteriore annualità, questa volta dell'importo di euro 19.037,50, senza che alcun pagamento delle quote arretrate sia stato effettuato.

La Sezione ritiene pertanto doveroso richiamare l'ente ad un'azione più puntuale ed efficace, a tutela delle proprie posizioni contrattualmente stabilite, e lo invita ad attivare senza ritardo tutti gli strumenti legali a propria disposizione al fine di pervenire a un celere ripristino dell'adempimento da parte della società Metanprogetti S.r.l..

3. Tempestività dei pagamenti.

In occasione dell'istruttoria sul rendiconto 2019 era stata constatata la mancata pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 33/2013 con riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2020. L'Ente aveva quindi dato riscontro alle richieste della Sezione comunicando i seguenti valori dell'ITP:

35,70 giorni medi di ritardo per l'anno 2018,

46,21 giorni medi di ritardo per l'anno 2019,

41,48 giorni medi di ritardo per l'anno 2020,

riferendo che avrebbe provveduto entro un mese alle pubblicazioni ai sensi di legge, imputando il ritardo *"alle esigue risorse umane assegnate alla gestione del servizio, non adeguate ai carichi di lavoro di competenza"*.

Al 30 marzo 2022 tuttavia dalla consultazione della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale del comune l'impegno non risultava ancora adempiuto ed è stato perciò oggetto di sollecito in sede di istruttoria sul rendiconto 2020.

All'esito si è potuto constatare che l'ente ha sanato l'omissione, risultando oggi pubblicati sul sito istituzionale i valori dell'indicatore in parola fino a tutto il 2021, che riporta ancora un valore di giorni medi di ritardo nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie dovute ai creditori commerciali pari a giorni 28,97.

La Sezione constata quindi un modesto miglioramento dell'indicatore, benché il ritardo medio dell'ente nell'adempiere le proprie obbligazioni di natura commerciale risulti ancora prossimo a un intero mese rispetto alla scadenza di legge.

L'ente a riguardo ha riferito che *"Ai fini di ricondurre l'indice in questione nei limiti di legge l'ente nel corso dell'anno 2020 ha proceduto all'assunzione di nr. una unità di personale da*

assegnare all'ufficio ragioneria (ufficio precedentemente sprovvisto di personale) così da garantire (compatibilmente con le tempistiche correlate con le necessitanti attività formative al personale neoassunto volte all'acquisizione delle complesse competenze) il progressivo regolare assolvimento degli adempimenti di competenza dell'ufficio e tra questi quelli della sollecitudine nei pagamenti."

Trattandosi di un ente che negli anni non ha presentato seri problemi di liquidità (l'anticipazione da istituto tesoriere risulta infatti utilizzata per non più di una settimana nel 2019 e per nulla nel 2020), appare chiaro come la problematica sia riconducibile a disfunzioni organizzative, plausibilmente imputabili a carenze di personale; tuttavia il valore dell'indicatore nell'esercizio 2021 evidenzia miglioramenti modesti a fronte della nuova assunzione espletata, e pertanto appare necessario che l'ente adotti ulteriori misure organizzative e gestionali atte a rispettare la normativa vigente in materia.

In argomento il Collegio rammenta poi le norme che hanno introdotto l'obbligo di stanziamento, nella parte corrente del bilancio, del "*fondo di garanzia debiti commerciali*", come disciplinato dall'art. 1, comma 859 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni. Per effetto della proroga disposta con il comma 854 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019, che ha sul punto modificato il citato comma 859, tali disposizioni sono entrate in vigore nell'anno 2021, comportando per l'ente l'obbligo di stanziare tale fondo nel bilancio di previsione 2021-2023.

Sul punto, dai dati consultabili in BDAP, l'Ufficio ha potuto constatare che nel bilancio previsionale 2021-2023, con riferimento all'esercizio 2021, era presente un accantonamento in spesa – missione 20 "Fondi e accantonamenti" di euro 111.600,00 descritto unicamente come "Altri fondi", di cui però né nella relazione della Giunta né nel parere dell'organo di revisione viene specificata la natura.

Con riferimento al rendiconto 2021, nel parere rilasciato dal Revisore (pag. 13), è presente un'annotazione per cui l'ente avrebbe accantonato nel risultato di amministrazione al 31.12.2021 la somma di euro 16.479,16 proprio a titolo di fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali; tuttavia dagli allegati (All. a) "Risultato di amministrazione" e All. a1) "Elenco risorse accantonate") al rendiconto 2021, consultabili in BDAP, risulta invece che gli accantonamenti riguardino esclusivamente euro 315.360,62 a titolo di FCDE ed euro 5.000,00 per fondo di indennità di fine mandato del sindaco.

L'ente, quindi, avrebbe omesso tale accantonamento nel rendiconto 2021 e sul punto la Sezione si riserva ogni approfondimento in sede di esame della relazione ex art. 1 comma 166 della L. 266/2005 sul rendiconto 2021 di imminente trasmissione.

Anche nel bilancio di previsione 2022-24, nell'esercizio 2022 risulta un accantonamento in spesa, alla missione 20 "Fondi e accantonamenti" di euro 9.720,00 sempre per "Altri fondi"

di cui non è specificata la natura; è da notare che nel parere dell'organo di revisione al bilancio dell'esercizio in corso (pag. 24) a tale proposito è precisato che *"nel caso in cui l'ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente a effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali"*.

Accertata quindi la violazione dei tempi medi di pagamento per gli anni 2019 e 2020, il Collegio invita il Comune ad adottare ulteriori misure organizzative e gestionali atte a rispettare la normativa vigente in materia di tempi di pagamento delle obbligazioni di natura commerciale, nonché a verificare l'effettivo accantonamento del fondo obbligatorio a titolo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali, a partire dall'esercizio 2021.

4. Parte vincolata del risultato di amministrazione e fondi per l'emergenza da Covid-19.

Una quota della parte vincolata al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è relativa ai trasferimenti correlati all'emergenza epidemologica da COVID-19 e non interamente utilizzati nel corso dell'esercizio 2020.

Tali somme, infatti, ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, *"sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemologica da COVID- 19"*. Inoltre, ai sensi della medesima disposizione *"le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa (...), sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*.

Su invito dell'Ufficio, l'Ente ha trasmesso copia della certificazione di cui all'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104 del 2020, precisando che la stessa non è stata oggetto di osservazioni o emendamenti da parte del MEF.

In sede di certificazione, la tabella riassuntiva è stata compilata nel modo seguente:

minori entrate derivanti da covid19, al netto dei ristori specifici (-)	-46.559
Minori spese dovute all'emergenza (+)	3.000
Maggiori spese dovute a Covid 19, al netto dei ristori specifici (-)	-6.236
Saldo complessivo	-37.323

Tuttavia dalla disamina della risposta pervenuta e dal riepilogo degli importi risultanti dal portale "Finanza Locale" emergono alcune discrepanze; l'ente riferisce infatti di avere

ricevuto complessivi euro 134.079,14 a titolo di fondo per le funzioni fondamentali, quando invece dal portale ministeriale la cifra esatta sarebbe di euro 133.974,14, con una lieve discrepanza di euro 95,00.

Più ampio è invece il divario tra l'importo vincolato nel risultato di amministrazione e il saldo risultante dalla certificazione.

Infatti dal nuovo prospetto a/2 risulta che l'Ente ha vincolato le seguenti quote:

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	83.529,10
FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE	3.643,52
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE	4.507,61
TOTALE	91.680,23

L'Ufficio ha quindi richiesto di compilare una tabella di raccordo, ma i dati forniti dall'ente non appaiono del tutto coerenti

		Dati forniti dal comune	Dati corretti
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI D.L. N. 34/2020 ART. 106 E D.L. N. 104/2020 ART. 39 ASSEGNATO ALL'ENTE	+	134.079,14	133.974,14
SALDO COMPLESSIVO TRA MINORI/MAGGIORI ENTRATE, TOTALE MINORI SPESE E TOTALE MAGGIORI SPESE RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	-	-37.323	-37.323
DIFFERENZA	+	96.756,14	96.651,14
TOTALE AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2020	=	54.817,68	91.680,23
Di cui per fondo funzioni fondamentali		96.756,14	83.529,10
Di cui per ristori specifici		0,00	8.151,13

La riga relativa alla differenza da vincolare nel risultato di amministrazione (aggiunta ai fini della presente disamina), evidenzia una differenza di euro 96.651,14, pari alla differenza tra l'importo del "fondone" ricevuto e il saldo della certificazione (euro -37.323,00). Tuttavia nel risultato di amministrazione l'ente risulta avere costituito il vincolo sull'eccedenza del "fondone" per euro 83.529,10, e sui ristori specifici per soli euro 8.151,13 anziché per euro 13.798,00, con un mancato vincolo di euro 5.646,87. Anche

tale omissione va a inficiare parzialmente la quota disponibile del risultato di amministrazione.

Va peraltro evidenziato che su BDAP alla data odierna risulta ancora consultabile il prospetto rappresentativo di un risultato di amministrazione recante una parte vincolata di soli euro 8.151,13, comportante una parte disponibile erroneamente quantificata in euro 304.165,02 anziché euro 220.536,92, come risultante dal prospetto approvato dal consiglio comunale in data 29 maggio 2021.

Ne consegue l'invito all'amministrazione a correggere i prospetti comunicando alla BDAP i dati corretti.

5. Contraddizioni e difformità nella documentazione trasmessa dall'ente.

In fase istruttoria l'Ente è stato invitato a chiarire una serie di lacune e discrepanze rilevate in sede di esame delle relazioni ai rendiconti 2019 e 2020.

A titolo di esempio, nel parere rilasciato dall'organo di revisione alla proposta di rendiconto 2019 erano contenute alcune diciture del tipo *"l'organo di revisione, nel corso del 2019, ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente"* e successivamente che l'ente *"ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 comma 11 del d.l. n. 35/2013"*; tali affermazioni apparivano però in contrasto con la restante documentazione allegata al Questionario e con le risposte contenute nel medesimo; con la risposta del 20 ottobre 2021 l'ente ha chiarito essersi trattato di semplici refusi.

Sempre con riguardo al 2019, non risultava compilata la tabella del Questionario relativa all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, che dal prospetto SIOPE risultava registrare entrate e uscite complessive per euro 96.351,47; in proposito l'ente ha trasmesso la tabella compilata solo con la nota pervenuta in data 24 novembre 2021.

Rispetto all'esercizio 2020, si è rilevata la difformità tra l'allegato rappresentativo del risultato di amministrazione approvato in data 29/05/2021 e i dati caricati su BDAP, in cui risultavano omessi gran parte dei vincoli; tale discrepanza riguardava quindi anche l'allegato a-2) illustrativo delle risorse vincolate, per complessivi euro 211.680,23.

Al contrario, il prospetto degli equilibri 2020 caricato su BDAP riportava correttamente l'ammontare delle risorse vincolate alla fine dell'anno nel risultato di amministrazione.

Il comune ha risposto alle osservazioni imputando l'errore a un *"non corretto utilizzo del software gestionale dal quale sono stati estratti i dati XBRL poi trasmessi"*; alla data odierna tuttavia la BDAP reca ancora gli schemi contabili errati e non conformi a quelli approvati dal consiglio comunale, e pertanto occorre che l'ente provveda ai necessari aggiornamenti della banca dati.

Sempre nel 2020, l'esame degli schemi di bilancio (foglio excel n. 32) evidenziava il fatto che il Comune di Castelnuovo Don Bosco avesse integrato due parametri di deficitarietà, ovverosia l'indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% e l'indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%.

Giacché dai dati numerici rilevabili negli schemi di bilancio caricati su BDAP l'Ufficio traeva il dubbio che entrambi i parametri non fossero stati sforati nell'esercizio in esame, l'ente era invitato a chiarire le modalità di calcolo dei suddetti indicatori e a soffermarsi sulle cause che ne avessero determinato lo sfioramento, nel caso in cui lo stesso fosse risultato confermato; con la nota di riscontro del 6 giugno 2022 l'ente ha invece confermato l'erroneità del calcolo intervenuta in fase di compilazione dei prospetti BDAP, e pertanto l'assenza di integrazione di alcun parametro di deficitarietà.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio constata come la redazione dei documenti contabili in entrambi gli esercizi 2019 e 2020 sia avvenuta con una certa approssimazione, portando talora a risultati penalizzanti per l'ente stesso.

Ne consegue un doveroso richiamo, per il futuro, affinché l'ente e l'organo di revisione applichino maggiore scrupolo nella redazione dei prospetti contabili obbligatori, nelle relazioni previste dalla legge e nella trasmissione dei dati alla BDAP, avendo cura di evitare omissioni e contraddizioni di palmare evidenza; quanto sopra anche al fine di non dover fornire integrazioni postume, chiarimenti o delucidazioni su situazioni agevolmente prevenibili con una corretta compilazione dei documenti e allegati obbligatori.

6. Regolamento dell'ente sugli incarichi esterni.

Nella disamina di esercizi precedenti al biennio 2019-2020 era peraltro emerso che il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel testo a suo tempo approvato dalla Giunta in data 15 dicembre 2010 e disponibile sul sito web del Vs Comune, all'articolo 54 prevedesse, con riferimento al conferimento di incarichi a persone esterne all'amministrazione, che *"il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo è effettuato mediante procedure comparative per importi superiori a euro 5.000,00 al netto di IVA, consistenti nella valutazione dei curricula acquisiti dall'amministrazione e, eventualmente, in un colloquio."*

L'Ufficio pertanto in sede istruttoria si è fatto scrupolo di rammentare all'ente l'indicazione sul punto fornita da questa Sezione con la deliberazione n. 54/2021/INPR (parte I della trattazione in diritto), con specifico riferimento al fatto che la legge (art. 7, commi 6 e ss,

del D. Lgs n. 165/2001) non contempla la possibilità di evitare la selezione comparativa pubblica in ragione del valore, quand'anche modesto, del compenso previsto per la prestazione conferita a soggetti non appartenenti all'amministrazione.

Pertanto l'amministrazione comunale è stata invitata ad adeguare il testo delle proprie disposizioni regolamentari, in ragione dell'inequivoco tenore della norma primaria, se del caso disapplicandole *medio tempore*, anche al fine di non esporsi a impugnazioni e ai connessi rischi di annullamento.

Del resto, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, gli enti locali, con il regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, devono fissare limiti, modalità e criteri per l'affidamento di incarichi o consulenze, in base al comma 6 ter dell'articolo 7 del D.Lgs n. 165/2001, i principi di cui al comma 6 costituiscono norma parametro per l'adeguamento dei regolamenti degli enti locali menzionati dall'articolo 110, comma 6, del TUEL (vale a dire, la sezione del regolamento che disciplina le "*collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità*").

Tali disposizioni regolamentari, ai sensi del successivo comma 57, devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. In merito, con la risposta pervenuta in data 24/11/2021, l'ente ha riferito di voler procedere all'approvazione di un nuovo testo regolamentare innovato nella sua interezza, ed adeguato sia alle innovazioni normative intervenute sia all'attuale assetto organizzativo dell'ente, soggiungendo di voler ottemperare fin da subito alla previsione normativa che prescrive la previa pubblica selezione comparativa, a prescindere dall'ammontare del compenso, in caso di necessità di conferire incarichi esterni prima dell'approvazione del nuovo regolamento.

Con la nota pervenuta in data 6/06/2022 il comune ha riferito di avere "*adottato il regolamento in questione con deliberazione della giunta comunale n. 37 del 1/04/2022 attualmente in corso di redazione e successiva pubblicazione, si procederà alla trasmissione del regolamento ad avvenuta esecutività della delibera approvativa del medesimo*".

Il Collegio prende atto della risposta ricevuta e, alla luce degli intenti autocorrettivi manifestati dall'ente, rammenta l'osservanza degli obblighi di trasmissione posti dall'articolo 3, comma 57, della L. n. 244/2007.

7. Rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Nel Questionario al rendiconto 2020 era riferito il conseguimento nell'esercizio di risparmi da rinegoziazione di mutui e prestiti per euro 122.880,00; nel parere dell'organo di revisione risultavano peraltro esposti sinteticamente i rapporti oggetto di tale operazione, la cui

scadenza è risultata prorogata al 2043, anche per rapporti destinati a estinguersi nel decennio in corso. Si è perciò chiesto all'ente di trasmettere copia dei piani di ammortamento dei prestiti in questione, antecedenti e susseguenti alla rinegoziazione, e di dare evidenza del calcolo del risparmio conseguito.

Con la nota pervenuta il 6 giugno 2022, il Comune di Castelnuovo Don Bosco ha trasmesso la documentazione richiesta, comunicando peraltro una rettifica dell'ammontare dei risparmi conseguiti nell'esercizio 2020, che vengono indicati in *"poco più di euro 101mila"*.

Le operazioni di cui trattasi sono state compiute sulla base della circolare n. 1300 emanata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (in prosieguo, CDP) in data 23 aprile 2020 e orientata ad ammettere la *"rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2020 concessi a Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità Montane (di seguito "Enti Locali" o "Enti"), inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione"*.

Tra l'altro, le condizioni prevedevano *"scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043"* e un *"Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione"*.

L'operazione in questione ha poi ricevuto "copertura normativa" dall'articolo 113 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (*"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 che *"In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020"* ha consentito agli enti locali di *"effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all' articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione"*.

Si è trattato dunque di operazione ben diversa da quella prevista in via generale dai commi 961 e ss. della L. n. 145/2018, a mente dei quali *"I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,*

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 962 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento”.

Ne è conseguito il fatto che non era più garantita una riduzione in valore assoluto delle passività finanziarie a carico degli enti territoriali, essendo anzi previsto un allungamento (talora anche notevole, a seconda dei casi) del piano di ammortamento.

L'operazione mirava, nel contesto dell'evoluzione della pandemia da Sars-Cov2 (che nella primavera 2020 aveva già assunto dimensioni drammatiche, con una forte pressione sulle strutture sanitarie pubbliche), a consentire agli enti locali di "liberare" immediatamente risorse correnti onde far fronte alle esigenze impellenti della popolazione residente in termini di salute, sicurezza e garanzia di prestazioni assistenziali indifferibili.

Tale preoccupazione era dettata dal timore che gli effetti economici dell'emergenza sanitaria producessero ingenti ammanchi di entrate per le amministrazioni territoriali, in coincidenza di fabbisogni di spesa incrementali per far fronte ad esigenze imprevedibili.

Ciò doverosamente tenuto presente, il Collegio non può esimersi dall'esprimere perplessità sugli effetti economici dell'operazione di rinegoziazione attuata dal Comune di Castelnuovo Don Bosco sulla base della disponibilità manifestata da CDP con la citata circolare n. 1300.

La connessa nota tecnica dell'istituto pubblico mutuante, infatti, nel precisare la metodologia utilizzata per il calcolo del tasso di interesse applicato ai prestiti post rinegoziazione, come *“basata sul principio dell'equivalenza finanziaria, già adottato dalla Cassa Depositi e Prestiti in occasione di precedenti programmi di rinegoziazione”*, evidenzia che la stessa *“consiste nell'individuare quel tasso di interesse post rinegoziazione tale per cui il valore attuale delle rate derivanti dal nuovo piano di ammortamento sia uguale al valore attuale delle rate previste dal piano di ammortamento ante rinegoziazione. Entrambi questi valori attuali vengono determinati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la definizione dei tassi di interesse della CDP per i prestiti ordinari concessi agli enti locali, tenuto conto della scadenza del prestito rinegoziato e sulla base delle condizioni di mercato vigenti nel periodo di adesione alla rinegoziazione”*.

Orbene, dalla documentazione trasmessa dal comune in fase istruttoria è possibile ricostruire gli esiti della richiamata rinegoziazione.

Mutuo	Condizioni originarie			Condizioni rinegoziate			
	Numero	fine	tasso	Rata sem.	fine	tasso	Rata sem.
	4491485	31/12/2026	4,452%	33.533,71	31/12/2043	3,346%	12.491,39
	4440920	31/12/2025	3,950%	34.939,83	31/12/2043	3,109%	11.292,74
	4524042	31/12/2028	4,696%	3.882,33	31/12/2043	3,638%	1.817,69
	4542356	31/12/2030	4,371%	5.663,31	31/12/2043	3,673%	3.168,68
	4542357	31/12/2030	4,371%	3.246,96	31/12/2043	3,673%	1.816,71
	TOTALE			81.266,14			30.587,21

È immediato notare che l'esborso per il comune si sia ridotto di ben euro 50.678,93 per ciascun semestre, il che conduce effettivamente a un risparmio annuo di euro 101.357,86 come comunicato dall'ente in rettifica rispetto alle cifre indicate nel questionario.

Altresì evidente appare come i rapporti di dimensione finanziaria più rilevante siano i nn. 4491485 e 4440920, rispettivamente portanti un capitale mutuato di euro 882.000,00 e di euro 960.000,00, entrambi legati alle opere svolte sul complesso immobiliare "Antico Collegio"; a quest'ultimo risultava anche finalizzato il prestito n. 4524042, dell'importo originario di euro 100.000,00.

Se tuttavia si scende a un livello di analisi più approfondito, si nota come la sopra indicata "equivalenza finanziaria" sancita dalle operazioni di rinegoziazione (e basata su valori "attuali" scontati in base alla durata del finanziamento, nell'ottica del soggetto finanziatore) si sia tradotta in un aggravio di spesa per interessi a carico dell'ente territoriale stipulante; infatti dalla comparazione delle quote interessi complessive stabilite dai rispettivi piani di ammortamento, prima e dopo la rinegoziazione, risulta che, a fronte di una riduzione pari a circa un punto percentuale sul tasso nominale annuo, l'allungamento dei piani di ammortamento comporterà un rilevante addebito di interessi negli anni a venire.

Infatti con riguardo al rapporto n. 4491485 (capitale originario euro 882.000,00), la somma delle "quote interessi" addebitate all'ente dal prestito originario, dal 2022 fino all'estinzione del rapporto (al 31/12/2026), superava di poco i trentasettemila euro, mentre con l'attuale piano di ammortamento le "quote interessi" a carico dell'ente dal 2022 fino al 2043 prevedono di superare i centosessantamila euro, con ciò comportando una spesa aggiuntiva a tale titolo per oltre centoventimila euro.

Analogamente, per il prestito n. 4440920 (capitale mutuato euro 960.000,00) la cui estinzione naturale era prevista al 31 dicembre 2025, la spesa per interessi stabilita per il periodo 2022-2025 sarebbe ammontata a circa ventitremila euro, mentre con un prolungamento fino all'anno 2043 (di ben diciotto anni) la spesa a tale titolo finirà con

l'ammontare a circa centoquindicimila euro, con una spesa supplementare di oltre novantamila euro, a valere in gran parte sugli esercizi futuri.

Sempre operando la differenza tra le sommatorie delle quote interessi previste dai piani di ammortamento originari rispetto a quelli rinegoziati, nel periodo che va dall'anno 2022 fino alla fine dei rispettivi rapporti, si nota che per il prestito n. 4524042 (euro 100.000,00) la spesa passa da circa ottomila euro a oltre ventiduemila, per il prestito n. 4542356 (euro 150.000,00) da circa sedicimila a oltre quarantamila e per il mutuo n. 4542357 (euro 86.000,00) da circa diecimila euro a oltre ventiquattromila.

Nel complesso, gli oneri aggiuntivi per interessi di cui l'ente si farà carico, all'esito della descritta adesione alla rinegoziazione proposta da CDP, supereranno i duecentosessantamila euro, andando in parte a gravare, con la nota dinamica decrescente prevista dai piani di ammortamento "alla francese", su annualità (dal 2031 al 2043) che non prevedevano stanziamenti a tale fine in base ai piani di rimborso originariamente pattuiti.

Il Collegio naturalmente tiene in considerazione le circostanze eccezionali che hanno spinto il Comune di Castelnuovo Don Bosco ad aderire alla suesposta operazione di CDP, non potendosi negare l'entità del beneficio immediato che la parte corrente del bilancio dell'ente ha ricevuto, in un contesto di obiettiva emergenza ed incertezza come quello che ha caratterizzato le prime di "ondate" di contagi da Sars-Cov2 nel corso dell'esercizio 2020, così come si è consapevoli del fatto che un'eventuale accelerazione, o un prolungamento, delle dinamiche inflattive rilevate nel corrente anno 2022 possa tradursi, di fatto, in un alleggerimento dell'onere in parola in termini reali.

Tuttavia, a livello nominale, la Sezione deve accertare un aggravio di spesa corrente, conseguente all'anzidetta operazione di rinegoziazione, a carico del Comune di Castelnuovo Don Bosco.

Inoltre va rammentato che, a mente dell'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015, *"le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione"* e che tale facoltà risulta oggi temporalmente estesa fino all'esercizio 2024, a seguito delle modifiche alla norma apportate da ultimo dai decreti legge n. 124/2019 (il cui art. 57, comma 1 *quater* aveva esteso il periodo fino al 2023) e n. 228/2021 (il cui art. 3, comma 5 *octies* ha comportato la proroga fino al 2024), e tuttavia nel caso di specie i risparmi immediati derivanti dalla rinegoziazione dei prestiti risultano essere, nell'intera economia del rapporto, più che superati dagli oneri aggiuntivi derivanti all'ente dalla medesima operazione.

Il beneficio dell'utilizzo senza vincoli di destinazione di tali economie momentanee pare giustificabile con l'eccezionalità dell'emergenza economica cagionata dalla pandemia di Sars-

Cov2, ed essere quindi connessa a una situazione necessariamente transeunte.

Quel che è certo è che la spesa per gli interessi derivanti dai rapporti sopra elencati andrà a gravare in maniera significativa sugli esercizi dal 2031 al 2043, in precedenza non interessati da stanziamenti finalizzati al rimborso dei mutui rinegoziati.

Da ultimo il Collegio evidenzia, alla luce di quanto già esposto e argomentato *sub* capitolo 1 della presente trattazione, che ben tre rapporti di finanziamento oggetto di rinegoziazione onerosa, sono collegati alle opere di riqualificazione del complesso immobiliare denominato "Antico Collegio", che ha finora portato a esiti molto deludenti.

Come fatto notare in precedenza, la spesa per interventi di manutenzione straordinaria risulta oggi in parte vanificata dal mancato collaudo statico delle opere stesse e dalla perdurante inutilizzabilità della struttura, e ciò comporta che, pur a fronte di una spesa considerevole (i cui oneri di finanziamento andranno in parte a ricadere sulla cittadinanza residente ad oltre trenta anni dalla stipula dei relativi contratti), ad oggi la comunità amministrata pare non aver percepito alcuna utilità da essa.

Tale osservazione induce a ritenere che l'opzione di rinegoziazione, in particolare per i rapporti nn. 4491485 e 4440920, appaia poco rispettosa del principio costituzionale di equità intergenerazionale nell'impiego delle risorse pubbliche, più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 18/2019 e 80/2021).

La Sezione ritiene pertanto doveroso segnalare all'ente le suddette situazioni di criticità finanziaria e difformità normativa, onde stimolare da parte dell'amministrazione i dovuti processi autocorrettivi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

per il Comune di Castelnuovo Don Bosco, con riferimento ai rendiconti degli esercizi finanziari 2019 e 2020:

un disavanzo sostanziale dell'ente al 31 dicembre 2019;

una quota disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 non superiore a euro 228.305,17, in parte non attendibile poiché influenzata dalla presenza di residui attivi vetusti del titolo 2 della parte entrata;

l'inerzia dell'ente nella tutela delle proprie ragioni nei confronti della società Metanprogetti S.r.l.;

il mancato rispetto dei termini di legge nel pagamento dei debiti di natura commerciale sia nell'esercizio 2019 che nell'esercizio 2020;

a livello nominale, un aggravio di spesa per interessi a carico dell'ente all'esito dell'operazione di rinegoziazione dei mutui con CDP S.p.A., sulla base della circolare n. 1300 del 23 aprile 2020;

e per l'effetto

DISPONE

che il Comune di Castelnuovo Don Bosco provveda a:

trasmettere alla Sezione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente delibera, una relazione sull'origine e la natura dei trasferimenti contabilizzati al titolo 2 della parte entrata e che risultano conservati a titolo di residui da oltre due anni, evidenziando l'esito delle posizioni a credito conservate all'inizio del 2021 (euro 271.601,52) e dettagliando gli elementi di fatto da cui trarre la certezza di riscossione delle voci esposte e conservate, al 31/12/2021, risalenti agli esercizi 2019 e precedenti; trasmettere alla BDAP i dati corretti degli schemi di bilancio approvati dal consiglio comunale il 29/05/2021, con particolare riguardo agli allegati riportanti il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e l'elenco delle risorse vincolate;

Inoltre

INVITA

l'amministrazione comunale di Castelnuovo Don Bosco

ad attivare senza ritardo tutti gli strumenti legali a propria disposizione al fine di pervenire a un celere ripristino dell'adempimento da parte della società Metanprogetti S.r.l.;

ad adottare ulteriori misure organizzative e gestionali atte a rispettare la normativa vigente in materia di tempi di pagamento delle obbligazioni di natura commerciale, verificando il corretto accantonamento del fondo di garanzia per i debiti commerciali nel rendiconto 2021 e nel preventivo 2022-2024;

ad applicare maggiore scrupolo nella redazione dei prospetti contabili obbligatori, nelle relazioni previste dalla legge e nella trasmissione dei dati alla BDAP, avendo cura di evitare omissioni e contraddizioni;

a trasmettere alla Sezione di controllo il regolamento recante limiti, modalità e criteri per l'affidamento di incarichi o consulenze a soggetti esterni all'amministrazione, in ottemperanza all'articolo 3, comma 57, della Legge n. 244/2007.

Conclusivamente la Sezione dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castelnuovo Don Bosco, rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in Torino il giorno 25 ottobre 2022.

Il Relatore
Dr. Diego Maria POGGI

La Presidente
Dr.ssa Maria Teresa POLITO

Depositato in Segreteria il **2 novembre 2022**

Il Funzionario Preposto
Nicola Mendoza